SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 31**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 7 febbraio 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 1997.

Criteri e modalità per la presentazione e la selezione di progetti presentati da macro organizzazioni commerciali per la valorizzazione delle produzioni agricole meridionali ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 - Obiettivo 1 - Quadro comunitario di sostegno 1994-99 - Programma operativo multiregionale «Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali», ai sensi della decisione CE (96) 2796 del 10 ottobre 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) 2052/88 relativo all'utilizzo dei fondi strutturali per promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (obiettivo 1);

Visto il regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88;

Visto il Quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.) 1994/99 relativo agli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1, approvato con decisione CE n. 94/629 del 29 luglio 1994;

Tenuto conto delle indicazioni emerse dal Sottoasse 4.1 relativo agli interventi multiregionali denominato «Risorse agricole ed infrastrutture di supporto» del predetto Q.C.S. per le quali è stato previsto il finanziamento di 120 milioni di ECU, di cui 72 a carico del FEOGA, 18 a carico dei fondi nazionali e 30 a carico dei privati;

Visto il Programma operativo multiregionale (P.O.M.) «Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali», elaborato nell'ambito del suddetto Sottoasse 4.1, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e ristrutturazione delle produzioni agricole di largo consumo, da realizzarsi in un'ottica di filiera attraverso azioni specifiche sull'organizzazione economica e produttiva di comparti strategici del Mezzogiorno;

Considerato che, per il perseguimento di tali finalità, il Programma prevede la creazione di macro organizzazioni commerciali (MOC) in grado di programmare la produzione, standardizzarne la qualità e realizzare efficaci politiche di marketing;

Vista la decisione CE(96) n. 2796 del 10 ottobre 1996 con la quale la Commissione europea ha approvato il precitato Programma;

Considerata la necessità di definire, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, le modalità di costituzione delle MOC e i criteri per l'individuazione di quelle da ammettere a finanziamento, nell'ambito di ciascun settore di intervento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Vista la legge n. 491 del 4 dicembre 1993, relativa al riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e all'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994, recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza e di imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione deve precisare sotto forma di decreto i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione e revisione della disciplina delle amministrazioni pubbliche in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi

1. Soggetti beneficiari dei contributi destinati alla realizzazione delle iniziative previste nel Programma operativo multiregionale «Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» sono le macro organizzazioni commerciali (MOC) alla cui costituzione possono partecipare i soggetti elencati al punto 1 dell'allegato *A*, parte integrante di questo decreto.

2. Gli investimenti finanziabili devono essere destinati ad attività localizzate nelle regioni obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93.

Art. 2.

Finalità e settori d'intervento

1. Scopo del Programma è valorizzare e tutelare la qualità della produzione nei settori di cui al successivo comma 2 e di organizzarne la commercializzazione.

2. I settori interessati all'azione sono:

a) ortofrutta (Misura 1);

b) florovivaismo (Misura 2);

c) olio di oliva, olive da mensa. E possibile l'abbinamento con i prodotti vitivinicoli qualora ciò contribuisca ad accrescere i risultati economici della MOC (Misura 3).

Art. 3.

Redazione, termine e modalità di presentazione dei progetti di massima

1. I progetti di massima, redatti secondo le indicazioni dello schema di cui all'allegato *B*, devono essere presentati a mano o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture, corredati della documentazione prevista al successivo punto 2) dell'allegato *A*.

2. Nel caso in cui il termine posto cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno feriale.

Art. 4.

Valutazione dei progetti di massima

L'esame dei progetti di massima, pervenuti in tempo utile, verrà effettuato dal gruppo tecnico di valutazione, da costituirsi con successivo provvedimento, che assegnerà un punteggio sulla base degli elementi stabiliti nell'allegato *C*, anch'esso parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Ammissione a contributo dei progetti di massima ritenuti idonei

In base al punteggio attribuito dal gruppo tecnico di valutazione, il Ministero provvederà a formare la graduatoria dei progetti di massima ritenuti idonei e alla determinazione per ciascuno di essi della spesa prevista fino alla concorrenza di:

78,30 mecu per la Misura 1;

13,10 mecu per la Misura 2 e

17,60 mecu per la Misura 3.

Art. 6.

Costituzione di società di capitali e progetti esecutivi

I soggetti, i cui progetti sono stati ritenuti idonei, saranno invitati a costituirsi in società di capitale, ove già non rivestano tale natura giuridica, ed a presentare entro quattro mesi dalla richiesta del Ministero il progetto esecutivo, l'atto costitutivo, lo statuto e l'ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria a riprova di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto di massima.

Art. 7.

Approvazione dei progetti esecutivi ed erogazione dei contributi

1. Verificata la rispondenza dei progetti esecutivi a quelli di massima ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, il Ministero approverà con decreto quelli ritenuti idonei, con i relativi piani finanziari, assegnando a ciascuna MOC i contributi che saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 21 del regolamento n. 2082/93 per la quota comunitaria e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 per la quota nazionale. Per la corresponsione dei contributi saranno chieste idonee garanzie, secondo le modalità che saranno definite nel decreto di approvazione del piano finanziario.

2. Si procederà alla sostituzione di quei progetti ritenuti non idonei mediante scorrimento della graduatoria di cui all'art. 5.

Art. 8.

Subappalto

Non è consentito il subappalto delle opere e delle attività la cui esecuzione è stata assunta dalle MOC.

Art. 9.

Richiesta informazioni

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture.

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 6

ALLEGATO *A*

1. *Soggetti idonei alla costituzione delle MOC.*

Possono concorrere alla costituzione delle MOC:

le unioni nazionali di associazioni di produttori agricoli;

le associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi dei regolamenti CEE n. 1035/72 e n. 1360/78;

le cooperative agricole;

i singoli produttori agricoli;

i soggetti giuridici a carattere interprofessionale, operanti nell'ambito del settore agricolo ed agroalimentare;

le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;

le società addette alla produzione e distribuzione nel settore agroalimentare di rilevanza nazionale;

le società tra produttori agricoli variamente organizzati e soggetti che non esercitano attività agricola ma gestiscono strutture specializzate in materia agricola;

le imprese erogatrici di servizi di varia natura, connesse ai settori previsti dal programma;

le imprese finanziarie pubbliche nazionali e regionali.

I soggetti, il cui progetto di massima è stato ritenuto idoneo alla realizzazione degli interventi previsti, devono costituirsi sotto forma di società di capitali la cui quota di maggioranza deve essere rappresentata dal settore agricolo.

Per quelli che si costituiscono per l'esclusiva valorizzazione dei prodotti agricoli trasformati, è richiesto che i soggetti operanti nel settore agricolo forniscano almeno il 50% della materia prima di base trasformata e che il loro capitale rappresenti almeno il 20% dell'intera quota associativa, in modo da consentire la convocazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2367 del codice civile.

Le MOC che si costituiscono con la partecipazione di imprese finanziarie pubbliche sono tenute ad evidenziare in contabilità i contributi pubblici di cui beneficeranno, distinti da quelli eventualmente ricevuti o che riceveranno per altre iniziative.

2. *Documentazione da allegare al progetto di massima.*

Ciascuna società di capitale, di persone e ditta individuale che intende costituirsi in MOC, dovrà presentare a cura del soggetto preposto la documentazione di seguito elencata.

1. Dichiarazione del legale rappresentante delle società di capitali, del titolare delle società di persone e della ditta individuale attestante che:

a) le stesse non si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non abbiano in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;

b) nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati sulla morale, per delitti finanziari e contro il patrimonio;

c) le stesse siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di dipendenti e collaboratori;

e) le stesse siano in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi.

2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. Dichiarazione bancaria rilasciata al legale rappresentante delle società di capitali, al titolare della società di persone e della ditta da cui risulta l'individuale capacità degli stessi a sostenere con fondi propri per la quota di competenza, le spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, relativamente alla parte non finanziata con pubblico intervento.

4. Copie dello stato patrimoniale e conto economico dei bilanci vidimati, approvati negli ultimi tre anni, delle società di capitali.

In caso di impresa non tenuta alla presentazione annuale del bilancio, dovrà essere presentata dal suo titolare la dichiarazione sostitutiva dello stato patrimoniale e del conto economico per ciascuno degli ultimi tre esercizi scaduti.

5. Dichiarazione del legale rappresentante delle società di capitali, del titolare della società di persone e della ditta individuale attestante dettagliatamente la struttura organizzativa di ciascuna azienda con l'indicazione:

del numero dei dipendenti e collaboratori;

dell'organizzazione e della specializzazione nelle attività previste;

della qualificazione professionale del gruppo di lavoro da preporre all'espletamento dell'incarico, precisando i *curricula* dei dirigenti e dei consulenti;

dell'eventuale esperienza acquisita nel settore;

delle attrezzature (anche informatiche) e macchine, degli impianti e macchinari che saranno utilizzate dalla MOC.

6. Dichiarazione del legale rappresentante della società di capitali, del titolare della società di persone e della ditta attestante che nei propri confronti non esistono cause di decadenza o sospensione previste dalla vigente normativa antimafia.

7. Dichiarazione di impegno del legale rappresentante della società di capitali o del titolare della società di persone e della ditta a fornire al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali tutte le informazioni che verranno loro richieste per il monitoraggio dell'iniziativa.

8. Dichiarazione del legale rappresentante della società di capitali o del titolare della società di persone e della ditta attestante che la stessa non ha presentato né presenterà domanda di contributi pubblici per il finanziamento della medesima attività.

La predetta documentazione, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di contributo, va presentata in carta legale e le dichiarazioni di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7) e 8) vanno autenticate nei modi indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La stessa documentazione, insieme con il progetto di massima e la domanda di contributo, in originale e 3 copie, va racchiusa in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che propone la costituzione della MOC, contenente l'indicazione: «Plico contenente documenti per l'ammissione a finanziamento del progetto di massima presentato dalla MOC relativo al Programma operativo multiregionale "Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali" regolamento (CEE) n. 2081/93».

L'intero plico, contenuto in un'altra busta deve pervenire nei termini indicati all'art. 3 del decreto al: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

ALLEGATO B

SCHEMA DI REDAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto

1. Sintesi del progetto (Max 3 pagine):

1.1. Oggetto;

1.2. Durata;

1.3. Localizzazione degli interventi;

1.4. Soggetti partecipanti alla Macro organizzazione commerciale;

1.5. Obiettivi;

1.6. Attività previste;

1.7. Benefici attesi;

1.8. Costo complessivo del progetto e cofinanziamento pubblico richiesto.

2. Situazione attuale e prospettive di sviluppo (Max 10 pagine):

2.1. Localizzazione degli interventi proposti;

2.2. Analisi dei punti critici del comparto di intervento;

2.3. I punti di forza e la strategia di sviluppo prevista dal progetto;

3. Descrizione dell'organismo proponente:

3.1. Descrizione dei soggetti che intendono partecipare alla MOC;

3.2. Funzionamento e compiti dei soggetti aderenti alla MOC all'interno del progetto:

3.2.1. Organigramma della MOC;

3.2.2. Personale ed attrezzature: indicare se è stato già identificato;

3.2.3. Solvibilità della MOC;

3.2.4. Accordi di massima raggiunti con la parte agricola;

3.3. Partecipazione dei soci al capitale societario e meccanismi di ripartizione degli utili.

4. Descrizione delle attività previste (Max 30 pagine):

4.1. Attività previste dal progetto;

4.2. Attività propedeutiche;

4.3. Avvio;

4.4. Addestramento del personale ed assistenza ai partecipanti della MOC;

4.5. Valorizzazione e tutela della produzione;

4.6. Organizzazione della commercializzazione della produzione;

4.7. Azioni comuni che intende realizzare la MOC: riportare le attività che la MOC è interessata a sviluppare e per le quali richiede all'Ismea la realizzazione specificando se si tratta di azioni per la valorizzazione della qualità, di valorizzazione della produzione e/o di valorizzazione commerciale.

5. Caratterizzazione delle attività (Max 8 pagine):

5.1. Collegamenti tra le attività;

5.2. Elementi di innovatività;

5.3. Impatto ambientale;

5.4. Elementi di sinergia con i Programmi operativi regionali o con altre iniziative finanziate a livello nazionale e/o comunitario.

6. Strategia di commercializzazione della MOC:

6.1. Produzioni fresche:

6.1.1. Situazione pre-progetto;

6.1.2. Situazione post-progetto;

6.2. Produzioni trasformate:

6.2.1. Situazione pre-progetto;

6.2.2. Situazione post-progetto.

7. Benefici per gli agricoltori (Max 2 pagine):

7.1. Descrizione dei benefici agli agricoltori;

7.2. Stima dei benefici agli agricoltori.

8. Il calendario ed il piano finanziario delle attività (Max 4 pagine):

8.1. Cronogramma delle attività;

8.2. Riepilogo dei costi complessivi per attività, anno e fonte di finanziamento;

8.3. Riepilogo dei costi per attività, anno e fonte di finanziamento.

ALLEGATO *C*

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il gruppo tecnico di valutazione assegnerà un punteggio ai progetti presentati, tenuto conto degli indici di priorità e dei parametri di valutazione riportati nella sottostante Tabella 1, relativi ai seguenti elementi:

a) rilevanza dell'intervento e piano strategico;

b) affidabilità operativa del soggetto proponente;

c) articolazione e validità dell'intervento nel suo insieme.

In particolare il punteggio è determinato dalla somma dei valori ottenuta dai parametri di valutazione moltiplicati per gli indici di priorità attribuiti a ciascuno dei fattori che compongono gli elementi di valutazione del progetto.

Un punteggio pari a zero verrà attribuito a quei fattori di valutazione privi della relativa informazione.

Un progetto verrà considerato idoneo se otterrà per ogni elemento di valutazione un punteggio pari almeno ai 6/10 di quello massimo ottenibile.

In caso di parità di punteggio riportato da due o più progetti, avrà la preferenza quello che nell'ordine avrà conseguito il punteggio più alto relativamente ai fattori di valutazione che hanno un maggior peso: strategia di commercializzazione (c.3), capitale sociale e solvibilità della MOC (b.3), e così via.

Tabella 1 - Scheda di valutazione dei progetti

Elementi/Fattori di valutazione	Priorità	Parametri alta (= 1)	media (= 0,5)	bassa (= 0,25)	Punteggio
a) Rilevanza dell'intervento e piano strategico	20			—	—
a.1) rispondenza tra piano riorganizzativo proposto e rimoz. dei punti critici	6				
a.2) incidenza delle produzioni e del numero di aziende agricole	8				
a.3) numero nuovi occupati	6				
b) Affidabilità operativa del soggetto proponente	30				
b.1) esperienza acquisita dai soggetti partecipanti	6				
b.2) definizione del funzionamento e dei compiti dei soggetti aderenti alla MOC	4				
b.3) capitale sociale e solvibilità della MOC	12				
b.4) accordi di massima raggiunti con la parte agricola	8				
c) Articolazione e validità del progetto nel suo insieme	50				
c.1) attività previste	10				
c.2) caratterizzazione delle attività	4				
c.3) strategia di commercializzazione	20				
c.4) piano finanziario delle attività	9				
c.5) incremento del reddito ai produttori agricoli	7				
Totale	100				

Nota esplicativa all'Allegato C

CORRISPONDENZA TRA I CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E LA SCHEDA DI VALUTAZIONE

I paragrafi A.11, B.11 e C.11 del programma operativo riportano i criteri di selezione dei progetti. Si vuole di seguito evidenziare la corrispondenza esistente tra i paragrafi sopra menzionati e gli elementi e fattori di valutazione della scheda riportata nella tabella 1 dell'allegato *C* del bando di gara.

Gli elementi di valutazione indicati nella scheda coincidono con quelli riportati nel programma operativo e sono:

A) Rilevanza dell'intervento nella filiera e piano strategico;

B) Affidabilità operativa del soggetto proponente;

C) Articolazione e validità del progetto nel suo insieme.

Prendendo in esame i fattori di valutazione indicati nella scheda per il punto *A)* sulla *rilevanza dell'intervento nella filiera e piano strategico* si vogliono evidenziare le seguenti corrispondenze con gli indicatori previsti dal programma operativo:

a.1) rispondenza tra il piano riorganizzativo proposto e la rimozione dei punti critici. Il primo indicatore utilizzato nella scheda mira a definire una corretta corrispondenza tra i punti di debolezza individuati e la strategia di sviluppo prevista dal progetto e coincide con quanto indicato al fattore A) nel PO:

piano riorganizzativo parte - del 5 punto - (gli accordi interprofessionali conclusi dalla MOC vengono riportati al punto *b4* della scheda);

a.2) incidenza delle produzioni, e del numero di aziende agricole. Il secondo indicatore utilizzato quantifica l'incidenza delle produzioni e del numero di aziende agricole sul totale delle regioni obiettivo 1 relativamente al settore di intervento.

L'indicatore proposto concorre alla valutazione degli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento e rispetto a quanto indicato nel PO include:

numero di aziende produttrici - parte del punto 1;

incidenza della quantità di prodotto commercializzato attraverso la MOC sulla quantità nazionale complessiva del settore di intervento e su quella delle regioni interessate dal progetto - punto 2.

Introdurre un ulteriore indicatore con la superficie agricola interessata - parte del punto 1 - è apparso ridondante data la relazione diretta tra superficie e produzione.

a.3) numero nuovi occupati. Il terzo indicatore utilizzato quantifica l'incremento dell'occupazione diretta ed indotta dal progetto e coincide con il punto 3 riportato nel PO.

Prendendo poi in esame i fattori di valutazione indicati nella scheda per il punto *B)* sulla *affidabilità del soggetto proponente* si vogliono evidenziare le seguenti corrispondenze con gli indicatori previsti dal programma operativo:

b.1) esperienza acquisita dai soggetti partecipanti. Il gruppo tecnico di valutazione in base ai *curricula* dei soggetti partecipanti alla MOC ed alle *broshure* informative valuterà la significatività dell'esperienza maturata dai singoli soggetti nei settori di intervento. Con questo tipo di indicatore verrà valutata, come anche indicato nel PO, la capacità tecnica dei soggetti promotori della MOC.

b.2) definizione del funzionamento e compiti dei soggetti aderenti alla MOC. Il gruppo tecnico di valutazione esaminerà all'interno di ogni progetto il livello di completezza riguardo all'individuazione dei meccanismi di funzionamento e dei compiti dei soggetti aderenti alla MOC. Le informazioni fornite contribuiranno alla definizione dell'articolazione dell'intervento - punto 1 del PO;

b.3) capitale sociale e solvibilità finanziaria della MOC. Il gruppo tecnico di valutazione esaminerà il livello e la composizione del capitale sociale, i bilanci dei singoli soggetti aderenti alla MOC e le dichiarazioni bancarie di solvibilità fornite. Con questo tipo di indicatore verrà valutata come anche scritto nel PO la capacità economica e finanziaria per implementare le attività previste.

b.4) accordi di massima raggiunti con la parte agricola. Attraverso questo indicatore verrà valutato se i soggetti partecipanti alla MOC hanno già raggiunto degli accordi di massima con la parte agricola e quale sia l'incidenza degli accordi sul totale della produzione che intende commercializzare la società come peraltro anche indicato nel punto 5 al fattore A.

Prendendo infine in esame i fattori di valutazione indicati nella scheda per il punto *C)* sulla *articolazione e validità del progetto nel suo insieme* si vuole evidenziare che:

c.1) descrizione delle attività previste. Il Comitato di valutazione esaminerà all'interno di ogni progetto il livello di completezza, organicità e rispondenza delle attività con la strategia del Programma come indicato dai seguenti punti del P.O.:

l'articolazione dell'intervento - punto 1;

il piano riorganizzativo - punto 2.

c.2) caratterizzazione delle attività. Il presente indicatore valuterà se il progetto prevede di realizzare delle attività per il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: valorizzazione delle risorse ambientali; introduzione di innovazioni (di prodotto, processo ed organizzative); programmazione sinergica con altri programmi comunitari e/o nazionali. Tutti questi fattori concorrono a meglio definire l'articolazione dell'intervento - punto 1 del PO;

c.3) strategia di commercializzazione. Questo indicatore di valutazione sintetizza gli obiettivi della MOC, in termini di quantità, prezzi, costi e mercati di sbocco, indicati nella strategia di commercializzazione, concordemente con quanto indicato al punto 3 del P.O.:

il piano di marketing operativo e l'impatto sul mercato di riferimento;

c.4) piano finanziario delle attività. Il gruppo tecnico di valutazione verificherà la coerenza tra la ripartizione dei fondi e le singole attività previste, privilegiando quei progetti che abbiano un carattere integrato, ovvero distribuiscano le risorse previste cercando di sviluppare attività a favore della valorizzazione qualitativa e commerciale lungo tutta la filiera delle produzioni accompagnate da attività di formazione delle risorse umane. Il PO concordemente con quanto esplicitato prevede che venga valutato:

il piano degli investimenti e della loro copertura finanziaria - punto 4.

Considerando che la domanda di contributo si baserà su progetti di massima e non esecutivi non potrà essere richiesta nei 45 giorni previsti ai beneficiari l'analisi di redditività finanziaria e quella dei costi-benefici del progetto. Come previsto dai criteri e modalità per la presentazione e la selezione dei progetti e dal PO i soggetti i cui progetti siano stati selezionati verranno invitati a presentare la propria progettazione esecutiva, attività questa che rientra tra le azioni eleggibili del programma. I progetti esecutivi dovranno contenere l'analisi di redditività finanziaria e quella dei costi benefici.

AVVERTENZA:

Per semplificare la redazione dei progetti di massima, sono stati predisposti il relativo manuale ed il supporto informatico, disponibili all'indirizzo indicato all'art. 3.

Informazioni telefoniche possono essere chieste ai numeri 06/46655936 - 46656073 - 46654074. L'ufficio strutture ha il fax n. 06/4881707.

97A0903

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Medaglia d'oro Luciano Dal Cero, in Verona.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Medaglia d'oro Luciano Dal Cero, con sede in Verona, via F.lli Bandiera, 49, costituita per rogito notaio Spinelli Arturo in data 8 agosto 1952, rep. n. 40247, reg. società n. 3359, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 239/41395.

Verona, 23 gennaio 1997

Il dirigente: PISA

97A0896

DECRETO 23 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Lessinia, in San Bonifacio.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Lessinia, con sede in San Bonifacio, costituita per rogito notaio Mastelli Mario in data 24 giugno 1976, rep. n. 20590, reg. società n. 9239, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1604/147511.

Verona, 23 gennaio 1997

Il dirigente: PISA

97A0897

DECRETO 23 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Prima, in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia La Prima, con sede in S. Ambrogio di Valpolicella, frazione Domegliara, costituita per rogito notaio Bernardelli Battista in data 23 luglio 1971, rep. n. 54894, reg. società n. 6723, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1321/115605.

Verona, 23 gennaio 1997

Il dirigente: PISA

97A0898

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acli casa» S.c.r.l., in S. Cassiano di Crespino.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544, comma 1, del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e dal quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Acli casa» S.c.r.l., con sede in S. Cassiano di Crespino (Rovigo), costituita per rogito notaio Fabbri dott. Ottaviano in data 30 maggio 1974, repertorio n. 18963, registro società n. 1960, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 638/132767.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0870

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Capitello» S.c.r.l., in Badia Polesine.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544, comma 1, del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e dal quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

soc. coop.va edilizia «Capitello» S.c.r.l., con sede in Badia Polesine (Rovigo), via Cà Mignola Nuova, 10, costituita per rogito notaio Schiavi dott. Lidio in data 16 gennaio 1977, repertorio n. 293, registro società n. 2315, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 731/149858.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0871

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rodigina Esercito - C.E.R.E.» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Rodigina Esercito - C.E.R.E.» S.c.r.l., con sede in Rovigo, costituita per rogito notaio Mariotti dott. Saul in data 26 maggio 1948, repertorio n. 11851, registro società n. 967, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 114/29427.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0872

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rosa» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Rosa» S.c.r.l., con sede in Rovigo, via Viviani, 5, costituita per rogito notaio Speranza dott. Paolo in data 27 settembre 1976, repertorio n. 60336, registro società n. 2262, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 722/148953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0873

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa bella» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Casa bella» S.c.r.l., con sede in Rovigo, via Viviani, 5, costituita per rogito notaio Speranza dott. Paolo in data 27 settembre 1976, repertorio n. 60342, registro società n. 2268, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 725/148956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0874

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Lepre» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La Lepre» S.c.r.l., con sede in Rovigo, via Viviani, 5, costituita per rogito notaio Speranza dott. Paolo in data 27 settembre 1976, repertorio n. 60344, registro società n. 2265, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 726/148957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0875

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcer» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilcer» S.c.r.l., con sede in Rovigo, corso del Popolo, 261, costituita per rogito notaio Castellani dott. Ferruccio in data 5 novembre 1980, repertorio n. 13610, registro società n. 3144, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 826/180420.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0876

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Doge» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edil Doge» S.c.r.l., con sede in Rovigo, corso del Popolo, 261, costituita per rogito notaio Castellani dott. Ferruccio in data 29 ottobre 1980, repertorio n. 13583, registro società n. 3160, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 827/180421.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0877

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil centro» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edil centro» S.c.r.l., con sede in Rovigo, corso del Popolo, 261, costituita per rogito notaio Castellani dott. Ferruccio in data 30 ottobre 1980, repertorio n. 13591, registro società n. 3164, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 828/180422.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0878

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Pol» S.c.r.l., in Rovigo.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

soc. coop.va «Edil Pol» S.c.r.l., con sede in Rovigo, corso del Popolo, 261, costituita per rogito notaio Castellani dott. Ferruccio in data 28 ottobre 1980, repertorio n. 13572, registro società n. 3196, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 834/181581.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: MONACO

97A0879

DECRETO 24 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Edilizia Gennargentu a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 26 novembre 1952, rogito notaio Bagella, repertorio n. 2447, reg. soc. n. 164 del tribunale di Nuoro; non iscritta nel B.U.S.C.;

2) società cooperativa edilizia «Edilizia Ogliastra a r.l.», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita in data 7 dicembre 1971, rogito notaio De Martino, repertorio n. 1739, reg. soc. n. 243 del tribunale di Lanusei; non iscritta nel B.U.S.C.;

3) società cooperativa edilizia «Ferros a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 15 marzo 1975, rogito notaio Serra, repertorio n. 114227, reg. soc. n. 819 del tribunale di Nuoro; non iscritta nel B.U.S.C.;

4) società cooperativa edilizia «Il Sogno a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 7 luglio 1965, rogito notaio Serra, repertorio n. 49166, reg. soc. n. 435 del tribunale di Nuoro; non iscritta nel B.U.S.C.;

5) società cooperativa edilizia «Monte e Gonare a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 1° agosto 1962, rogito notaio Serra, repertorio n. 29048, reg. soc. n. 326 del tribunale di Nuoro; non iscritta nel B.U.S.C.;

6) società cooperativa edilizia «Ballu Birde a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 7 maggio 1958, rogito notaio Serra, repertorio n. 7722, reg. soc. n. 276 del tribunale di Nuoro; non iscritta nel B.U.S.C.;

7) società cooperativa edilizia «Janna e Frores a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 15 gennaio 1969, rogito notaio Serra, repertorio n. 78708, reg. soc. n. 508 del tribunale di Nuoro; non iscritta nel B.U.S.C.;

8) società cooperativa edilizia «Dorgali casa a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 1° agosto 1972, rogito notaio Serra, repertorio n. 99458, reg. soc. n. 588 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 644/123214;

9) società cooperativa edilizia «Primo Maggio a r.l.», con sede in Nurallao (Nuoro), costituita in data 2 settembre 1973, rogito notaio La Mendola, repertorio n. 968, reg. soc. n. 6115 del tribunale di Cagliari; B.U.S.C. n. 673/126946;

10) società cooperativa edilizia «Rinascita a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 13 febbraio 1975, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 10037, reg. soc. n. 293 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 802/137464;

11) società cooperativa edilizia «Su Nuragi a r.l.», con sede in Cardedu (Nuoro), costituita in data 18 marzo 1975, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 10231, reg. soc. n. 295 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 812/138360;

12) società cooperativa edilizia «Su Crabiolu a r.l.», con sede in Tertenia (Nuoro), costituita in data 2 febbraio 1976, rogito notaio Bianchi, repertorio n. 12339, reg. soc. n. 310 del tribunale di Lanusei; B.U.S.C. n. 856/143871;

13) società cooperativa edilizia «La Popolare a r.l.», con sede in Mamoiada (Nuoro), costituita in data 20 ottobre 1975, rogito notaio Sau, repertorio n. 27654, reg. soc. n. 801 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 861/144031;

14) società cooperativa edilizia «Barbagia a r.l.», con sede in Gavoi (Nuoro), costituita in data 8 novembre 1975, rogito notaio Sau, repertorio n. 27898, reg. soc. n. 815 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 889/146542;

15) società cooperativa edilizia «1° Maggio a r.l.», con sede in Orani (Nuoro), costituita in data 16 febbraio 1977, rogito notaio Sau, repertorio n. 33700, reg. soc. n. 892 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 938/151701;

16) società cooperativa edilizia «Centro residenziale Orvile a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 4 marzo 1985, rogito notaio Sau, repertorio n. 80369, reg. soc. n. 1662 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1230/212111;

17) società cooperativa edilizia «Filieri a r.l.», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 21 ottobre 1986, rogito notaio Serra, repertorio n. 148840, reg. soc. n. 2019 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 1319/223154;

18) società cooperativa edilizia «Is Telloras a r.l.», con sede in Nurri (Nuoro), costituita in data 11 febbraio 1991, rogito notaio Ibba, repertorio n. 19854, reg. soc. n. 22767 del tribunale di Cagliari; B.U.S.C. n. 1452/252575.

Nuoro, 24 gennaio 1997

Il direttore reggente: PIRAS

97A0900

DECRETO 24 gennaio 1997.

Determinazione dell'ammontare e delle modalità di accertamento e di riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie alle società cooperative, per il biennio 1997-98.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285, e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29 marzo 1989, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1997-98 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie verrà corrisposto, per il biennio 1997-98, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 citato in premessa ad eccezione, per quanto concerne la riscossione, delle modalità di versamento dei contributi di pertinenza del Ministero, che verranno versati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

Per il biennio cui si riferisce il presente decreto il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 viene fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana: dalla scadenza di detto termine decorrerà quello previsto dall'art. 5 del citato decreto dell'8 ottobre 1973.

Per le cooperative omologate, nel biennio 1997-98 di cui al successivo art. 5 il termine di sessanta giorni decorre dalla data di omologazione:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000:

L. 400.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000:

L. 1.000.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000:

L. 2.000.000;

d) enti cooperativi con un fatturato superiore a L. 30.000.000.000:

L. 3.300.000.

Art. 2.

I contributi così determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% verrà applicato nel caso che gli stessi abbiano avviato il programma edilizio nel corso del biennio 1997-98 o in data antecedente.

Art. 3.

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 verranno aumentati del 20% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Per le cooperative omologate dal tribunale nel 1996 e nel corso del biennio 1997-98, il contributo è fissato nella misura minima di L. 400.000. Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

Ai sensi della circolare n. 59 del 9 ottobre 1953 nel caso in cui l'ente rientri in una delle categorie sopraelencate per quanto concerne il numero dei soci ed in una diversa per quanto concerne il capitale sociale o il fatturato, viene applicato il contributo relativo alla categoria per la quale esso è determinato nella misura più elevata. Il contributo stesso dovrà essere calcolato sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti e successivamente, ove necessario, rideterminato sulla base di quelli relativi al 31 dicembre 1996.

Art. 7.

Per quanto concerne gli enti cooperativi edilizi, per fatturato deve intendersi il totale del costo del terreno e dei costi di costruzione evidenziati nello stato patrimoniale, ovvero negli atti presi in esame ai fini della determinazione del contributo.

Art. 8.

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 5 nonché l'art. 8 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi di cui trattasi.

Roma, 24 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0895

DECRETO 28 gennaio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «La Smorfia», con sede in Pescara, costituita per rogito De Cinque Germano in data 28 giugno 1973, rep. n. 5476, reg. soc. n. 2240, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 560/126777;

2) società cooperativa edilizia a r.l. «Verde uno», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 2 marzo 1984, rep. n. 43460, reg. soc. n. 6519, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1030/204018;

3) società cooperativa edilizia a r.l. «Residence», con sede in Pescara, costituita per rogito Coletti Alessandro in data 25 giugno 1975, rep. n. 73710, reg. soc. n. 2667, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 646/140005;

4) società cooperativa edilizia a r.l. «La Tecnica», con sede in Pescara, costituita per rogito Saccone Paoni Antonio in data 9 febbraio 1972, rep. n. 48304, reg. soc. n. 1991, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 523/118340;

5) società cooperativa edilizia a r.l. «Catignano 85», con sede in Catignano (Pescara), costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 7 novembre 1985, rep. n. 102250, reg. soc. n. 7973, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1114/215348;

6) società cooperativa edilizia a r.l. «Colle Fiorito», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Donato in data 13 marzo 1964, rep. n. 46290/11639, reg. soc. n. 1351, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 210/88344;

7) società cooperativa edilizia a r.l. «Abbateggio Domani», con sede in Abbateggio (Pescara), costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 12 febbraio 1979, rep. n. 23572, reg. soc. n. 3866, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 849/165445;

8) società cooperativa edilizia a r.l. «Athena» (già «Aurora»), con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrogio Nicola in data 24 luglio 1963, rep. n. 15518, reg. soc. n. 1232, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 144/81015;

9) società cooperativa edilizia a r.l. «Verdemare», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Antonio in data 13 dicembre 1984, rep. n. 38234, reg. soc. n. 7115, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1154/220405.

Pescara, 28 gennaio 1997

Il direttore: PAOLETTI

97A0899

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 dicembre 1996.

Determinazione delle aliquote definitive relative all'anno 1991 finalizzate alla corresponsione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio settore elettrico è stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento per la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministro dell'industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 481;

Visto il provvedimento CIP n. 16 del 12 novembre 1992, con il quale sono state fissate le aliquote definitive per l'anno 1990 dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995 riguardante, tra l'altro, l'adeguamento del gettito del conto delle integrazioni tariffarie;

Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico del 24 ottobre 1996, con la quale sono state comunicate le aliquote di integrazione tariffaria definitive per l'anno 1991 per le imprese sottoelencate che hanno presentato la documentazione richiesta dalla Cassa in data posteriore all'8 agosto 1996, data in cui sono state trasmesse al Ministero dell'industria le valutazioni relative alle altre 15 imprese;

Viste le osservazioni fatte dall'Unione industrie elettriche minori ed in particolare circa il riconoscimento dell'utile di impresa;

Tenuto conto che le delibere del CIP n. 941/1961, n. 1198/1968, n. 24/1983, n. 2/1987 e la legge n. 10/1991 non dettano criteri per la determinazione dell'utile di impresa;

Ritenuto che la oggettiva complessità della determinazione delle condizioni di redditività, nelle quali deve essere svolto il servizio elettrico, necessita di ulteriori approfondimenti;

Ritenuto tuttavia di dover procedere alla definizione delle integrazioni tariffarie per l'anno 1991, rinviando ogni definitiva determinazione sul riconoscimento dell'utile di esercizio;

Decreta:

1) Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico della integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non

trasferite all'Enel, le aliquote definitive relative all'anno 1991 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate e per ogni kilovattora venduto vengono determinate nella seguente misura:

Imprese	L/kWh
ENEL S.p.a - già società elettrica Cropani - Cropani (Catanzaro)	79,52
Impresa elettrica F.lli Elmi - Grizzana (Bologna)	292,82
Ridolfi e C. S.n.c. - Palagnana (Lucca)	154,10
Società Odoardo Zecca - Ortona (Chieti)	163,60

2) Per l'anno 1992 e seguenti la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche sopracitate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base delle aliquote definitive fissate per l'anno 1991 rapportate a tutta l'energia venduta nello stesso anno 1991.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 3

97A0923

DECRETO 31 gennaio 1997.

Estensione dell'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. I.R.A. costruzioni al sig. Graci Gaetano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 18 gennaio 1997 con cui il tribunale di Catania in esecuzione del decreto della corte di appello di Catania in data 17 gennaio 1997, ha dichiarato che l'imprenditore Graci Gaetano nato a Naro il 16 giugno 1927 e deceduto in Catania il 20 gennaio 1996 è in stato d'insolvenza ed è soggetto ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla medesima procedura di amministrazione straordinaria cui è sottoposta la S.p.a. I.R.A. costruzioni;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. costruzioni è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Achille Fassari, il dott. Giorgio Mazzanti e la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria del sig. Graci Gaetano in quanto esercente l'impresa individuale-holding personale del gruppo facente capo al medesimo, preponendo ad esso lo stesso collegio commissariale nominato per la S.p.a. I.R.A. costruzioni;

Ritenuto che sussistono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa relativamente alle attività della holding personale sopra richiamata;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di amministrazione straordinaria disposta ai sensi dell'art. 1 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, per la S.p.a. I.R.A. costruzioni, è estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, al sig. Gaetano Graci nato a Naro il 16 giugno 1927 e deceduto in Catania il 20 gennaio 1996, in quanto esercente l'impresa di cui in premessa.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Achille Fassari nato a Catania il 7 novembre 1936, il dott. Giorgio Mazzanti nato a Milano l'11 agosto 1928, la dott.ssa Laura Maria Concetta Montana in Trezza nata a Caltanissetta il 14 marzo 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0894

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 1991 relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 concernenti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in sociologia formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di sociologia dell'11 aprile, dell'11 luglio e del 10 ottobre 1995; del senato accademico del 14 settembre 1995 e del 12 gennaio 1996; del consiglio di amministrazione del 12 settembre 1995 e del 30 gennaio 1996;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 ottobre 1996;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

1) nella sezione VIII relativa alla facoltà di sociologia gli articoli da 116 a 121 sono soppressi e sostituiti dagli articoli da 1 a 6;

2) all'art. 1 (corrispondente al precedente art. 116) relativo al corso di laurea in sociologia, è inserito l'indirizzo «politico-istituzionale»;

3) all'art. 3 (corrispondente al precedente art. 118) le seguenti discipline fondamentali del primo biennio: sociologia I, sociologia II, storia della sociologia cambiano denominazione rispettivamente in sociologia (I annualità), sociologia (II annualità), storia del pensiero sociologico;

4) all'art. 4 (corrispondente al precedente art. 119), la disciplina di storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali (fondamentale dell'indirizzo comunicazioni mass-media) cambia denominazione in storia del giornalismo.

Dopo gli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo socio-antropologico e dello sviluppo, sono inseriti i seguenti insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-istituzionale:

scienza politica;

storia dei partiti e dei movimenti politici;

sociologia del diritto;

sociologia politica.

5) all'art. 5 (corrispondente al precedente art. 120) sono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

antropologia sociale;

antropologia religiosa;

etnologia delle culture mediterranee;

storia della cultura materiale;

etnostoria;

etnografia dell'Africa;

analisi delle politiche pubbliche;

comunicazione politica;

sistema politico italiano;

metodi quantitativi per le scienze sociali;

metodologia delle scienze umane;

sistemi sociali comparati;

sociologia della sicurezza sociale;

sociologia dei processi culturali;

formazione e politiche delle risorse umane;

sociologia delle professioni;

teoria e politica del lavoro;

sociologia delle migrazioni;

sociologia della salute;

teoria e tecnica dei nuovi media;

sociologia dei consumi;

sociologia delle relazioni etniche;

psicologia politica;

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

psicologia di comunità;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese in sostituzione di lingua inglese.

Inoltre le seguenti discipline complementari cambiano denominazione o vengono soppresse così come riportato nella sottoindicata tabella:

Vecchia denominazione	Nuova denominazione
Analisi delle classi e dei gruppi sociali	Sociologia dei gruppi
Disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione	Diritto dell'informazione e della comunicazione
Economia e politica dell'ambiente	Economia dell'ambiente
Elaborazione automatica dei dati	*soppressa*
Informatica	Informatica generale
Legislazione sociale	Diritto di sicurezza sociale
Pedagogia	Pedagogia generale
Psicologia del linguaggio e della comunicazione	Psicologia delle comunicazioni sociali
Psicologia dell'età evolutiva	Psicologia dello sviluppo
Psicologia dell'organizzazione	Psicologia delle organizzazioni
Rilevazioni statistiche ufficiali	Rilevazioni statistiche
Scienza della politica	Scienza politica
Semiologia	Semiotica
Sistemi politici comparati	Politica comparata
Sociologia dei servizi sociali	Organizzazione dei servizi sociali
Sociologia dell'arte	Sociologia dell'arte e della letteratura
Sociologia della cultura	Sociologia dei processi culturali
Sociologia della letteratura	Sociologia dell'arte e della letteratura
Sociologia delle comunicazioni etniche	Sociologia delle relazioni etniche
Storia americana	Storia dell'America del nord
Storia dei movimenti sindacali	Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia del cinema	Storia e critica del cinema
Storia del teatro	Storia del teatro e dello spettacolo
Storia di una regione (Marche)	Storia di una regione italiana
Storia e tecnica degli audiovisivi	*soppressa*
Storia e tecnica dell'informazione	*soppressa*
Storia sociale	Storia delle relazioni economiche internazionali
Tecnica delle ricerche di mercato	Marketing
Tecniche del linguaggio radiotelevisivo	Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo
Teoria della comunicazione	Sociologia della comunicazione
Teoria e politica dello sviluppo	Economia dello sviluppo
Teorie e tecniche di marketing	Marketing
Teorie e tecniche pubblicitarie	Tecniche della comunicazione pubblicitaria

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 gennaio 1997

Il rettore: TESSITORE

97A0915

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, emanato, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, ed, in particolare, gli articoli 4, 11, 15, 23, 24, 25 e 37:

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 16, quarto comma, lettera *f)*;

Vista la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 ed, in particolare, l'art. 1, ventottesimo comma, e l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 ed, in particolare, l'art. 6, quarto comma:

Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236 del 21 giugno 1995 ed, in particolare, l'art. 6, primo comma;

Viste le proposte di modifica all'art. 4, punto n. 2, lettera *a)*, all'art. 11, terzo comma, all'art. 15, sesto comma, all'art. 23, punto n. 2, all'art. 24, punto n. 2, ed all'art. 25, punto n. 2, del predetto statuto;

Visti i pareri espressi da facoltà e dipartimenti;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 luglio 1996;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute dell'11 luglio 1996 e successivo aggiornamento e dell'8 ottobre 1996;

Vista la nota del 31 ottobre 1996 - prot. n. 17199, con la quale le predette modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, sono state trasmesse, per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento per l'istruzione universitaria del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Atteso che la predetta nota è pervenuta al Ministero il 4 novembre 1996;

Atteso che, entro i termini previsti della legge, non è pervenuto dal Ministero alcun rilievo;

Attesa la necessità di procedere alla pubblicazione delle citate modifiche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta

di modificare l'art. 4, punto n. 2, lettera *a)*, dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata nel modo seguente:

«Le biblioteche dipartimentali e/o interdipartimentali, tra loro coordinate, che formano due poli, uno storico-letterario ed uno scientifico-tecnologico, tra loro indipendenti; all'interno dei due poli è ripartito l'intero patrimonio librario»;

di modificare l'art. 11, terzo comma, dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata nel modo seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) rettore;

b) pro-rettore;

c) direttore amministrativo, con funzioni di segretario;

d) quattro rappresentanti, eletti uno per ciascuna facoltà, dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

e) due rappresentanti dei ricercatori;

f) due rappresentanti degli studenti;

g) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

h) un rappresentante della regione;

i) il prefetto della provincia di Potenza o suo delegato»;

di inserire nell'art. 15 dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata, un sesto comma con il seguente testo:

«Al direttore amministrativo è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, così come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993»;

di modificare l'art. 23, punto n. 2, dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata nel modo seguente:

«Il Comitato è composto dal pro-rettore, con funzioni di Presidente, da un rappresentante per ogni facoltà, designato dal consiglio di facoltà, e da un numero eguale di studenti dell'Ateneo, designati, uno per ciascuna facoltà, dal senato degli studenti al proprio interno.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme generali di funzionamento del comitato»;

di modificare l'art. 24, punto n. 2, dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata nel modo seguente:

«Il comitato è composto da professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la composizione, le modalità di designazione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato»;

di modificare l'art. 25, punto n. 2, dello statuto dell'Università degli studi della Basilicata nel modo seguente:

«L'Ufficio per la valutazione della gestione dell'Università è composto da tre esperti nominati dal rettore, su proposta del senato accademico.

Qualora ne ravvisi la necessità, il rettore può avvalersi, tramite gara pubblica, dell'ausilio di una società nazionale di consulenti aziendali».

Potenza, 28 gennaio 1997

Il rettore: BOARI

97A0822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 febbraio 1997

Dollaro USA	1624,21
ECU	1908,77
Marco tedesco	983,24
Franco francese	291,29
Lira sterlina	2662,08
Fiorino olandese	875,44
Franco belga	47,655
Peseta spagnola	11,626
Corona danese	257,87
Lira irlandese	2608,81
Dracma greca	6,259
Escudo portoghese	9,797
Dollaro canadese	1205,62
Yen giapponese	13,133
Franco svizzero	1139,32
Scellino austriaco	139,73
Corona norvegese	250,24
Corona svedese	220,44
Marco finlandese	331,64
Dollaro australiano	1243,66

97A0991

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Genova Autostory - 7ª esposizione di auto e moto d'epoca» che avrà luogo a Genova dall'8 febbraio 1997 al 16 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale del 29 gennaio 1997 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Primavera '97 - 28ª esposizione del regalo novità - 28ª rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 14 marzo 1997 al 23 marzo 1997.

97A0944

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1996 il prof. Maurizio Fraissinet è stato nominato presidente dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio.

97A0842

Nomina del direttore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Con decreto ministeriale 26 novembre 1996 l'arch. Domenico Nicoletti è stato nominato direttore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

97A0843

Nomina del direttore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1996, n. 481, il dott. Dario Febbo è stato nominato direttore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

97A0844

Nomina del direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona - Campigna

Con decreto ministeriale 26 novembre 1996, n. 482, il dott. Vittorio Ducoli è stato nominato direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona - Campigna.

97A0845

Suddivisione degli interventi relativi al progetto «Completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni a vocazione turistica della regione Abruzzo - 1° lotto, 1° stralcio».

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 è stata disposta la suddivisione in dodici interventi del progetto «Completamento degli interventi urgenti sui sistemi depurativi dei comuni a vocazione turistica della regione Abruzzo - 1° lotto, 1° stralcio», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, finanziato con decreto ministeriale 3 agosto 1993 e il cui importo è stato rideterminato in L. 6.819.937.868 con decreto direttoriale del 27 novembre 1996.

97A0846

Revoca del finanziamento relativo all'intervento «Centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti industriali»

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 5329, è stato revocato il finanziamento relativo all'intervento «Centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti industriali», presentato dalla regione Puglia nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

97A0847

Revoca del finanziamento relativo all'intervento «Completamento ed ampliamento di variante impianto di depurazione e collettore fognario per il convogliamento e il trattamento delle acque nere del comune di Vibo Valentia e del Consorzio industriale ASI».

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 5319, è stato revocato il finanziamento relativo all'intervento «Completamento ed ampliamento di variante impianto di depurazione e collettore fognario per il convogliamento e il trattamento delle acque nere del comune di Vibo Valentia e del Consorzio industriale ASI», presentato dalla regione Calabria nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

97A0848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21908 del 9 gennaio 1997 è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 2 lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla ditta S.p.a. Pre.Mo - Prefabbricati Molise, con sede in Ripalimosani (Campobasso) e unità di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo dal 2 gennaio 1994 al 1° luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994, con decorrenza 2 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il trattamento di cui sopra, è prorogato per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 1° gennaio 1995, istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 2 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21909 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modis, con sede in Migliarino Pisano-Vecchiano (Pisa) e unità in province di Pisa, Livorno, Lucca, Firenze, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21910 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipredis, con sede in Migliarino Pisano-Vecchiano (Pisa) e unità in province di Pisa, Livorno, Lucca, Pistoia e provincia di Massa Carrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1996 al 6 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21911 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Re.Ca. - Reggiana Carni, con sede in Albinea (Reggio-Emilia) e unità di Albinea (Reggio-Emilia), per un massimo di 15 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996 al 19 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 settembre 1996 al 15 ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21339 del 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21912 del 9 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 23 lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unità di Chieti, per il periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 3 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996.

Pagamento diretto: si.

Contributo addizionale: no.

Con decreto ministeriale n. 21913 del 9 gennaio 1997, in favore dei 13 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guastini, con sede in La Spezia e unità in La Spezia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 21914 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Comsal, con sede ed unità in Portoscuso (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella legge 27 dicembre 1994, n. 738, dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Con decreto ministeriale n. 21915 del 9 gennaio 1997, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di massimo n. 24 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Imec S.p.a., con sede in Torre Annunziata (Napoli) ed unità di Torre Annunziata (Napoli), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 30 settembre 1996.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 24 giugno 1996.

Pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 21916 del 9 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e cantieri vari in provincia di Napoli e unità in Cercola (Napoli), per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale n. 21917 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. fratelli La Mantia, con sede in Napoli e cantieri vari in provincia di Napoli e unità in Cercola (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 21918 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21919 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Nuova Se.C.El. con sede in Vanzago (Milano) e unità in Vanzago (Milano), per un massimo di n. 17 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21920 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ve.Ri. con sede in Arezzo e unità in Arezzo, per un massimo di n. 20 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogato dal 4 aprile 1997 al 3 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21921 del 9 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.A. - Società industriale prefabbricati e affini, con sede in Cagliari e unità in Tramatza (Oristano), per un massimo di n. 34 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogato dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21922 del 9 gennaio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale l'Indipendente, con sede in Milano e unità di Milano, Napoli, Roma, per il periodo dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21923 del 9 gennaio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.p.a. Degremont Italia, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Degremont Italia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21924 del 9 gennaio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Metallvakuum poliplastic, con sede in Monza (Milano) e unità di Cusano Milanino (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallvakuum poliplastic, con sede in Monza (Milano) e unità di Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1995 con decorrenza 1° settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21925 del 9 gennaio 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 9 giugno 1995 all'8 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 9 giugno 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 9 giugno 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21926 del 9 gennaio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.r.l. Alberto Peruzzo editore, con sede in Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 23 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alberto Peruzzo editore, con sede in Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano) e Tribiano (Milano), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21927 del 9 gennaio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1995 al 18 settembre 1996, della ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia).

Parere comitato tecnico del 23 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 19 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21928 del 9 gennaio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1997, della ditta S.p.a. B.T.G., con sede in Torino e unità di Martellago (Venezia), Roma, Sesto S. Giovanni (Milano), Torino.

Parere comitato tecnico del 30 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.T.G., con sede in Torino e unità di Martellago (Venezia), Roma, Sesto S. Giovanni (Milano), Torino, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B.T.G., con sede in Torino e unità di Martellago (Venezia), Roma, Sesto S. Giovanni (Milano), Torino, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21929 del 9 gennaio 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Nocchese, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e unità di Pontecagnano Faiano (Salerno), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S.c. a r.l. Polidrica, con sede in Policoro (Potenza), e unità varie in provincia di Matera e in provincia di Potenza.

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Polidrica, con sede in Policoro (Potenza) e unità varie in provincia di Matera e in provincia di Potenza, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Polidrica, con sede in Policoro (Potenza) e unità varie in provincia di Matera e in provincia di Potenza, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, della ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma, e unità di Bastia (Perugia), Cittaducale (Rieti), Monterchi (Arezzo), Piancastagnaio (Siena), Riva del Garda (Trento), Roma (6 unità produttive).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unità di Bastia (Perugia), Cittaducale (Rieti), Monterchi (Arezzo), Piancastagnaio (Siena), Riva del Garda (Trento), Roma (6 unità produttive), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995, esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unità di Bastia (Perugia), Cittaducale (Rieti), Monterchi (Arezzo), Piancastagnaio (Siena), Riva del Garda (Trento), Roma (6 unità produttive), per il periodo dal 20 maggio 1996 al 1° ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1996 con decorrenza 2 aprile 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93, esclusi lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21930 del 9 gennaio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p.a. Dali, con sede in Palermo e stabilimento e uffici di Palermo.

Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1995, con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Dali, con sede in Palermo e stabilimento e uffici di Palermo, per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 28 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21931 del 9 gennaio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 aprile 1996 al 27 giugno 1996, della ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi (Chieti) e unità di Gissi (Chieti).

Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi (Chieti) e unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 2 aprile 1996 al 27 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1995 con decorrenza 2 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21932 del 9 gennaio 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 marzo 1996 al 5 marzo 1997, della ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A0754

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia Arcoop, in Arcore

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1997 i poteri conferiti al commissario governativo dalla società cooperativa edilizia Arcoop a r.l., in Arcore (Milano), sono stati prorogati sino ai tre mesi successivi alla data di firma del presente decreto.

97A0906

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 25 settembre 1996 recante: «Disposizioni aggiuntive sulle modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 1996), a pag. 20, all'art. 1, comma 1, settima riga, dove è scritto: «... sul c/c postale n. *59299009* intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.», leggasi: «... sul c/c postale n. *58299009* intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.».

97A0884

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 25 settembre 1996 recante: «Disposizioni aggiuntive sulle modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità, in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 1996, a pag. 21, all'art. 1, comma 1, settima riga, dove è scritto: «... sul c/c postale n. *59299009* intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.», leggasi: «... sul c/c postale n. *58299009* intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.».

97A0885

Revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del 23 gennaio 1997 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni, dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Baslini S.p.a., con sede in Treviglio (Bergamo), piazza Baslini, 1:

1) Agribas 1, reg. n. 5726, decreto ministeriale 2 febbraio 1984;

2) Atom 60, reg. n. 5691, decreto ministeriale 12 gennaio 1984;

3) Bafos, reg. n. 4006, decreto ministeriale 12 novembre 1980;

4) Bapar 10 g, reg. n. 4008, decreto ministeriale 9 novembre 1983;

5) Barium, reg. n. 3152, decreto ministeriale 4 giugno 1979;

6) Basation, reg. n. 5932, decreto ministeriale 21 giugno 1984;

7) Bamist, reg. n. 4988, decreto ministeriale 20 settembre 1985;

8) Basmetil, reg. n. 5036, decreto ministeriale 5 novembre 1982;

9) Bastop, reg. n. 6369, decreto ministeriale 6 maggio 1989;

10) Bavin 85, reg. n. 3677, decreto ministeriale 19 giugno 1980;

11) Bazin 65, reg. n. 4467, decreto ministeriale 12 settembre 1981;

12) Bazin 80, reg. n. 5481, decreto ministeriale 3 ottobre 1983;

13) Carbofuran Baslini, reg. n. 7250, decreto ministeriale 26 novembre 1987;

14) Dazebas, reg. n. 6822, decreto ministeriale 29 ottobre 1986;

15) Dinobas 25, reg. n. 6850, decreto ministeriale 11 novembre 1986;

16) Erbicida Baslini, reg. n. 7364, decreto ministeriale 8 gennaio 1988;

17) Indrex, reg. n. 5002, decreto ministeriale 29 novembre 1982;

18) Manzol, reg. n. 7305, decreto ministeriale 10 dicembre 1987;

19) Penter, reg. n. 2381, decreto ministeriale 9 agosto 1978;

20) Presan, reg. n. 4347, decreto ministeriale 25 maggio 1981;

21) Prolin, reg. n. 4197, decreto ministeriale 10 ottobre 1983;

22) Enkil 80, reg. n. 4349, decreto ministeriale 25 maggio 1981.

97A0907

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere di questo Ateneo, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: L17A «lingua e letteratura spagnola», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0911

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 ottobre 1996 concernente: «Criteri generali per il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle autorità portuali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 14, seconda colonna, art. 6, comma 1, dove è scritto: «1. Ogni *attività* portuale provvede all'applicazione del contratto collettivo ...», leggasi: «1. Ogni *autorità* portuale provvede all'applicazione del contratto collettivo ...».

97A0912

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11